



Disposizioni urgenti in materia fiscale D.L. 84/2025 / A.C. 2460

Dossier n° 214 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
8 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2460
D.L.	84/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	16
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** introduce delle modifiche volte a **circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte** dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai **pagamenti effettuati nel territorio dello Stato** italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero.

Si ricomprendono tra i **redditi di capitale** gli **interessi ed altri proventi finanziari** percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i **redditi diversi** le **plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione**, a titolo oneroso, di **partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale**.

Si stabilisce che le **operazioni straordinarie** concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la **successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono** fattispecie rilevante in termini di **abuso del diritto**.

L'**articolo 2** introduce delle modifiche alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES.

Nello specifico, la **disciplina sui limiti di riportabilità delle perdite fiscali**, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE **si estende ai conferimenti di azienda** fiscalmente neutri fuori dal perimetro di gruppo.

Inoltre, ferma restando la condizione di superamento del c.d. "**test di vitalità**", si introduce una **semplificazione al criterio di determinazione del limite del patrimonio netto** entro il quale è possibile **compensare le perdite fiscali** (in presenza di una relazione di stima giurata, valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, **ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori** alla data di riferimento delle perdite o dell'operazione, altrimenti si considera il valore contabile netto risultante dall'ultimo bilancio, senza considerare i conferimenti ed i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi) applicabile nei seguenti casi:

(a) **trasferimento del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni fuori dal perimetro di gruppo o modifica dell'attività principale** (da intendersi quale mutamento del settore economico o del comparto merceologico di operatività e non anche la mera immissione di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali);

(b) **operazioni di fusione e scissione societaria**, nonché di **conferimento di azienda** effettuate fuori dal perimetro di gruppo.

L'**articolo 3** **esclude** le **diminuzioni** di occupati delle **società collegate** dalla determinazione dell'**incremento occupazionale**, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, modifica il **criterio** in base al quale l'**imposta minima nazionale equivalente** eventualmente assolta dalla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fine del **calcolo della tassazione effettiva (lettera a)**); ridefinisce il **meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva**, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione (**lettera b**)); corregge il riferimento legislativo per **identificare correttamente la tipologia di**

interpello a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate (**lettera c**); consente la **detrazione**, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata **sulla base del criterio di ripartizione (lettera d)**). Il **comma 2** precisa il **periodo di imposta di decorrenza** delle disposizioni del presente articolo.

L'**articolo 5** interviene sui termini di presentazione, da parte del contribuente, della **documentazione** idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia. Con riferimento ai **periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2023 di riforma della fiscalità internazionale) si prevede che la predetta documentazione **debba essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024** (periodo in cui ricade l'approvazione del d.m. 6 dicembre 2024, attuativo della disciplina sulla documentazione in parola).

L'**articolo 6** **proroga al 15 settembre 2025**, soltanto per l'anno in corso, il **termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria** e dichiara la **validità** di alcune **delibere di approvazione** adottate **tardivamente** secondo la disciplina ordinaria.

L'**articolo 7** detta disposizioni in tema di **agevolazioni sulle accise, estendendo** i benefici fiscali per il gasolio **anche al biodiesel utilizzato tal quale**, stabilendo che il **programma** pluriennale è **esente da notifica preventiva** in materia di aiuti di stato e demandando a un **decreto ministeriale** il compito di definire le **modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche** sul rispetto dei criteri di sostenibilità.

L'**articolo 8** reca modifiche alla **disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore**, a seguito della **Comfort Letter** della Commissione europea del 7 marzo 2025.

Nello specifico, le **disposizioni** che disciplinano il **regime fiscale degli enti del Terzo settore** entrano in **vigore dal periodo di imposta successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2025**. Diversamente, l'**efficacia delle disposizioni** che disciplinano i **titoli di solidarietà** è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**.

L'**articolo 9**, al **comma 1**, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, **elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile** medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Il **comma 2** introduce una **disposizione di coordinamento (lettera a)**; chiarisce che l'**opzione** affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti (**lettera b**).

L'**articolo 10** prevede che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta (c.d. *split payment*), **non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana**, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal **1° luglio 2025**.

L'**articolo 11** anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, introdotte dal decreto legislativo n. 43 del 2025, di riforma delle accise.

L'**articolo 12** considera **tempestive** le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate **entro l'8 novembre 2024**, specificando che tale previsione non rileva ai fini del concordato preventivo biennale.

L'**articolo 13** **posticipa** dal 30 giugno **al 21 luglio 2025** il termine di effettuazione dei **versamenti** inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRFEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA da parte dei **contribuenti soggetti agli ISA e di altri soggetti** (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario). Conseguentemente, per l'anno 2025 i suddetti **versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi** alla data del **21 luglio 2025** con applicazione della **maggiorazione**, a titolo di interesse corrispettivo, dello **0,40 per cento**.

L'**articolo 14** statuisce che la disciplina concernente l'**esenzione fiscale** per le somme destinate alle **riserve** per lo svolgimento delle attività statutarie delle **imprese sociali** o per l'incremento patrimoniale è **efficace** a partire **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2025**.

L'**articolo 15** reca le **disposizioni finanziarie**.

L'**articolo 16** stabilisce l'**entrata in vigore** del presente decreto-legge.

Motivazioni della necessità e urgenza

L'intervento in esame si giustifica, così come emerge dal preambolo del provvedimento, alla luce della straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

Cost214	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.